

Portale Sistema Puglia - www.sistema.puglia.it

FAQ su: Bando Confidi

Documento generato dal Centro Servizi Sistema Puglia: 29/05/2013 11:05:49

Contiene: 4 FAQ

1-(D) con riferimento al comma 4 relativo all'art.6 del bando, vi chiediamo una precisazione relativa ai volumi di garanzia e finanziamenti da prendere in considerazione al fine della relazione sulla operatività relativa ai contributi della misura 6.1.6 già ricevuti, nello specifico si deve fare riferimento a: Volumi di garanzie e finanziamenti deliberati dal confidi al 30/06/2012 o Volumi di garanzie e finanziamenti erogati dagli istituti di credito al 30/06/2012 o Volumi di garanzie e finanziamenti erogati dagli istituti di credito con l'aggiunta dei volumi di garanzia e finanziamenti deliberati dal confidi in attesa di esito da parte degli istituti bancari.

(R) Il c. 4 dell'art. 6 del bando fa riferimento ai Volumi di garanzie e finanziamenti erogati dagli istituti di credito al 30/06/2012; tale informazione potrà essere integrata con i dati relativi ai volumi di garanzia e finanziamenti deliberati dai confidi in attesa di esito da parte degli istituti bancari.

1-(D) Il primo criterio di ripartizione dei fondi messi a bando dalla Regione all'interno dell'azione del POR 6.1.6 Avviso per la presentazione di domande per l'accesso ai contributi a favore di Cooperative di garanzia e Consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese socie, pari al 50% dell'intero ammontare delle risorse stanziato fa riferimento al volume di garanzie iscritte a bilancio al 31 dicembre 2011, senza ulteriori specificazioni. Si intende sapere se le garanzie prestate, alla data e a favore di aziende non aventi sede legale ed operativa nel territorio pugliese, possono essere conteggiate così come presenti in bilancio o vadano espunte.

(R) In relazione al quesito posto in relazione all'art. 9 (Criteri di ripartizione dei contributi) concernente l'Avviso per la presentazione di domande per l'accesso ai contributi a favore di Cooperative di garanzia e Consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese socie (pubblicato sul BURP n.119 del 16.08.2012), si comunica che il criterio di ripartizione è coerente con i requisiti di ammissione di cui all'art. 4, c.1 lett. a) dell'Avviso. Pertanto, ai fini della ripartizione dei contributi e con specifico riferimento al criterio del volume di garanzie (art. 9, c.1, lett. a), si considerano esclusivamente le garanzie erogate in favore di PMI con sede legale e/o operativa nella regione Puglia.

-(D) Relativamente alla finalità del finanziamento da garantire, vorrei sapere se la capitalizzazione aziendale può essere garantita e quindi da intendersi come riequilibrio finanziario dell'impresa.

(R) Secondo l'art. 5 dell'Avviso, i contributi a valere sull'Azione 6.1.6 riguardano le garanzie su prestiti finalizzati: a. agli investimenti in attivi materiali e immateriali; b. ai processi di riequilibrio finanziario; c. all'attivo circolante (scorte di materie prime e prodotti finiti, contratto di credito edilizio per costruzioni, anticipo export-import, anticipo fatture, anticipo contratti, salvo buon fine). Nell'ambito delle garanzie sui prestiti di cui alla lettera b), possono beneficiare dei contributi le operazioni finalizzate all'effettuazione e/o al sostegno di processi di capitalizzazione aziendale.

-(D) da qualche giorno le camere di commercio non rilasciano più il certificato di iscrizione con la dicitura antimafia, ci siamo anche rivolti alla prefettura, ma la stessa ha affermato che tale certificato, secondo l'ultima normativa, può essere richiesto soltanto dagli enti pubblici. Essendo lo stesso un certificato obbligatorio per accedere ai fondi della misura 6.1.6, come ci dobbiamo comportare?

(R) Per effetto dell'entrata in vigore, in data 13 febbraio 2013, delle nuove disposizioni antimafia previste dal libro II del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, i soggetti di cui all'art. 83, comma 1 amministrazioni pubbliche ed enti pubblici, in prima istanza secondo la previsione dell'art. 91, comma 1, lett. B), devono acquisire l'informazione di cui all'articolo 84, comma 3, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia: b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività. L'azione 6.1.6, ed i contributi che tramite essa vengono erogati alle imprese, possono ben essere ascritti quali concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività, non soggette, pertanto, all'acquisizione della informazione antimafia al di sotto della soglia di . 150.000. Il Servizio ritiene, pertanto, che, ai fini della operatività dell'azione 6.1.6, sia opportuno distinguere due ipotesi: 1. posizioni per le quali il contributo, calcolato sulla base dell'intensità di aiuto, sia inferiore ad . 150.000: per esse non andrà richiesta la documentazione antimafia, come previsto dall'art. 91, comma 1, lett. B); 2. posizioni per le quali il contributo sia superiore ad . 150.000: in tali ipotesi, poiché risulta necessario acquisire la documentazione antimafia, il Confidi trasmetterà al Servizio la documentazione richiesta dalla Prefettura, affinché l'Amministrazione possa provvedere all'inoltro della stessa. Per l'elenco della documentazione necessaria, vedasi ad esempio <http://www.prefettura.it/bari/contenuti/25912.htm>

-(D) Vorremmo sapere se nell'ambito della misura 6.1.6 tranche 2 "Attivo circolante" è possibile garantire finanziamenti destinati a pagamento fornitori.

(R) Si. Le garanzie su prestiti finalizzati all attivo circolante, di cui all art. 5, c. 1, n. 1.3, dell Avviso, si riferiscono anche a finanziamenti destinati al pagamento di fornitori.